



COMUNE DI SAN VITO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 29/03/2012

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO
E L'EROGAZIONE
DEGLI INTERVENTI
ECONOMICI
DI ASSISTENZA
SOCIALE**



COMUNE DI SAN VITO

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 – Indicatori della condizione Socio-Familiare

Art. 5 – Rilevazione e valutazione delle condizioni di bisogno

Art. 6 – Elementi di valutazione del bisogno e valutazione dell'entità economica delle prestazioni

CAPO II

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 7 –Interventi socio-economici: tipologia e attuazione

Art. 8 - Contributi economici ordinari

Art. 9 - Contributi economici straordinari

CAPO III

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI FAMIGLIE AFFIDATARIE E INSERIMENTI IN STRUTTURA

Art. 10 - Contributi economici a famiglie affidatarie

Art. 11 - Contributi economici per integrazione delle rette di inserimento in strutture

CAPO IV

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 12 - Domanda e istruttoria

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 - Verifiche e controlli

Art. 14 - Azioni di rivalsa

Art. 15- Aggiornamento soglie di accesso e importi contributi

Art. 16 - Ambito di applicazione

Art. 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili

Art. 18 - Entrata in vigore

Tabella 1 Schema Valutazione e determinazione contributo ordinario

Tabella 2 Schema Valutazione e determinazione contributo straordinario

Allegato A Schema domanda



COMUNE DI SAN VITO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente i criteri d'accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.

L'assistenza economica è uno strumento preordinato a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

Il Comune definisce annualmente l'assegnazione delle risorse di bilancio per l'attribuzione dei contributi economici alle persone fisiche e ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti dalla normativa di riferimento vigente e dal presente regolamento.

Art. 2 Finalità

Attraverso l'assistenza socio-economica s'intendono perseguire le seguenti finalità:

1. la promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli, attraverso percorsi di sostegno personalizzati che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
2. la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socio-economico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale.

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune, di cittadinanza italiana o straniera (in regola col permesso o carta di soggiorno), che versano in stato di bisogno socio-economico, così come stabilito dal presente regolamento.

Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'Ente locale di residenza.

Art. 4 Indicatori della condizione Socio-Familiare

Per la valutazione del disagio socio-economico e la determinazione globale della condizione di bisogno sono prese in considerazione le condizioni socio familiari di base del richiedente (definite dalla dichiarazione risultante dall'ISEE) insieme ed in correlazione con ulteriori fattori aggravanti la condizione del disagio stesso.

Al fine di valutare la reale condizione di bisogno attraverso l'effettiva capacità economica di spesa delle persone che richiedono i sussidi di cui al presente Regolamento, viene considerato l'ISEE "ridefinito", il cui valore è calcolato sulla base della seguente formula: ISE + redditi esenti IRPEF, rapportati al valore della scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98, corrispondente alla composizione del nucleo familiare.

Sono da considerarsi redditi esenti IRPEF ogni altra provvidenza a carattere continuativo o temporaneo erogata anche da altre amministrazioni pubbliche aventi la medesima finalità sociale.

L'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona è tenuto comunque a valutare l'effettiva



COMUNE DI SAN VITO

capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella anagrafica, o si evidenzino situazioni anomale che necessitano di maggiore tutela.

Inoltre, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona, in relazione a situazioni personali e socio familiari particolarmente problematiche, dei singoli o dei nuclei familiari richiedenti, ove se ne ravveda l'opportunità, soprattutto sotto il profilo della capacità di gestione del contributo, può predisporre uno specifico Progetto Personalizzato d'Aiuto.

Insieme alla valutazione della condizione economica di base, come sopra individuata, necessaria per l'accesso agli interventi, si valutano quali "condizioni e fattori prioritari per la determinazione dello stato di bisogno", le seguenti tipologie:

a) condizioni prioritarie:

1. persone che vivono sole (in evidente situazione d'incapacità psico-fisica a provvedere al proprio mantenimento, debitamente documentata);
2. i nuclei composti da ultrasessantenni o in presenza di essi;
3. i nuclei con 6 o più componenti;
4. i nuclei *monogenitoriali* (compresi i nuclei con un solo adulto, familiare o no, "tutore"), ed i nuclei *monogenitoriali* comunque composti, purché in presenza di minori;
5. i nuclei con 4 o più minori a carico;

b) fattori aggravanti la condizione:

1. persone che hanno perso il lavoro o che sono prive di un'occupazione;
2. presenza minori e anziani ultrasessantenni;
3. situazione sanitaria precaria (documentata), in assenza o attesa dei relativi benefici economici;
4. assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
5. situazione abitativa incerta (es: rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo);
6. situazione abitativa strutturale e/o igienica carente (fatiscenza dell'abitazione, scarsità di spazi abitativi, abitazione malsana, debitamente documentata, palese scarsità di ausili e di arredi domestici);
7. emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
8. ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di povertà, valutato dall'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona;

c) condizione reddituale:

1. suddivisione dell' ISEE "ridefinito" (attualmente: € 5.500,00 per i contributi ordinari e € 8.109,00 per i contributi straordinari, ex artt. 8 e 9), in scaglioni di reddito secondo quanto indicato nelle Tabelle di Valutazione 1 e 2 delle condizioni di bisogno.

Art. 5 Rilevazione e valutazione delle condizioni di bisogno

La rilevazione e la valutazione della condizione di bisogno viene effettuata dall' Ufficio



COMUNE DI SAN VITO

Politiche Sociali e Servizi alla Persona, attraverso la seguente metodologia:

1. analisi della documentazione relativa alla condizione economica e familiare;
2. acquisizione degli elementi sociali e personali utili alla formazione di un profilo di povertà, e conseguente redazione delle Tabelle di Valutazione delle condizioni di bisogno (1 e 2), con la relativa attribuzione dei punteggi;
3. colloqui/ascolto del bisogno da parte dell'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona;
4. visite domiciliari;
5. eventuali verifiche e controlli sulla situazione economica previsti dalle normative vigenti;
6. valutazione di altri elementi a conoscenza dell'Ufficio che possano essere rilevanti per la determinazione e misurazione dello stato di disagio.

Inoltre, l'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona può avvalersi, per l'analisi di situazioni particolarmente complesse o controverse, sotto il profilo sociale e/o giuridico, sia del confronto con le altre professionalità socio-sanitarie dell'Ambito territoriale, sia di professionalità specifiche in relazione alle problematiche esaminate.

Art. 6 Elementi di valutazione dell'entità economica delle prestazioni.

La valutazione della situazione avviene mettendo in relazione le condizioni prioritarie e i fattori aggravanti il bisogno, con l'attribuzione contestuale e finale di un punteggio. I punteggi così risultanti, sono distribuiti per "soglie" di bisogno alle quali è commisurata l'entità del contributo, secondo quanto stabilito nelle Tabelle di Valutazione (1 e 2) delle condizioni di bisogno riportate in allegato al presente regolamento.

CAPO II

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 7 Interventi socio-economici: tipologia e attuazione

Gli interventi di natura socio-economica vengono attuati in una logica di rete e di sussidiarietà, in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si distinguono prioritariamente in:

1. Contributi economici ordinari;
2. Contributi economici straordinari e "una tantum", finalizzati al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale: per emergenza abitativa, per eventi luttuosi, ecc..

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi:

- a. abbia, senza giustificato motivo, opposto rifiuto a soluzioni alternative nell'ambito della rete dell'offerta dei servizi;
- b. beneficia e/o abbia beneficiato nel corso dell'anno di riferimento, di interventi di analoghi erogati dal comune o da altri Enti.

A seconda della complessità delle situazioni che si possono presentare, l'Ufficio potrà predisporre, d'intesa sia con gli interessati e sia con la rete dei servizi territoriali eventualmente coinvolti, un progetto personalizzato nel quale saranno specificati gli obiettivi, la finalizzazione degli interventi e i reciproci accordi e impegni.

Qualora nell'ambito della conoscenza e della valutazione delle difficoltà e problematiche, si riscontra che il soggetto in stato di bisogno non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, l'intervento economico potrà essere erogato con quietanza di altro soggetto, individuato dall'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al



COMUNE DI SAN VITO

soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso.

Nella concessione di *aiuto economico*, il beneficiario sarà, di norma, indirizzato allo svolgimento di un *Servizio Civico Comunale*, salvo i casi di accertata impossibilità, attraverso la messa a disposizione del suo impegno in uno dei settori individuati dall'ente. L'obiettivo principale che si vuole raggiungere con questo tipo di interventi ha una duplice valenza: disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo da una parte e dall'altra rendere partecipe il destinatario dell'intervento.

Il Servizio Civico Comunale si concretizza in attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato ed è esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alle potenzialità della persona ed è proporzionalmente compensato.

Le prestazioni di Servizio Civico saranno concordate dall'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona con il destinatario dell'intervento attraverso un protocollo/disciplinare, regolante le modalità di svolgimento e le aree di attività, nonché il compenso forfetario, l'orario massimo di servizio mensile, l'assicurazione sia per gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi.

I beneficiari ammessi al Servizio Civico Comunale, saranno impiegati in ambito comunale per svolgere servizi di utilità collettiva, di norma, affidando prioritariamente gli stessi al Servizio Tecnico o alle Cooperative di tipo B (previa stipula di apposita convenzione regolante i rapporti), nelle seguenti tipologie non esaustive:

1. servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture e spazi pubblici;
2. servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;
3. attività di assistenza a persone disabili, anziane;
4. ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, perché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

Le attività di cui ai punti sopra elencati si configurano quali "prestazioni volontarie" e non possono pertanto considerarsi:

- a. sostitutive di quelle a cui l'Ente è tenuto a provvedere attraverso proprio personale;
- b. rapporto di lavoro subordinato né pubblico né privato per la persona inserita;
- c. prestazione lavorativa, occasionale o coordinata, a qualsiasi titolo effettuata.

Art. 8 Contributi economici ordinari

L'intervento economico ordinario consiste nell'erogazione, di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quale misura di contrasto alla situazione di disagio.

Condizione di base necessaria per l'accesso al presente intervento è il possesso di una situazione reddituale con ISEE "ridefinito" (cioè comprensivo di redditi esenti Irpef), pari o inferiore a € 5.500,00.

L'erogazione del contributo massimo per questo intervento ammonta a € 350,00 mensili, determinato in maniera variabile in base al valore di soglia assegnato, secondo quanto stabilito nella **Tabella 1** di Valutazione delle condizioni di bisogno, potrà avere durata di mesi tre e, comunque fino ad un massimo di mesi sei in un anno.

E' inoltre possibile l'attivazione dei seguenti interventi:

- a) L'esonero totale o parziale della quota a carico dell'utenza per i servizi socio-assistenziali e/o scolastici (mensa, trasporto, colonie, assistenza domiciliare, ecc.)



COMUNE DI SAN VITO

- b) l'erogazione di una somma in denaro a titolo di anticipazione di eventuali benefici di cui il richiedente può disporre, con azione di rivalsa, salvo che venga accertato il permanere della situazione di bisogno socio-economico.

Art. 9 Contributi economici straordinari

I contributi economici straordinari vengono concessi per superare bisogni aventi carattere di eccezionalità, indifferibilità e urgenza, inerenti a necessità primarie.

Condizione di base necessaria per l'accesso al presente intervento, è il possesso di una situazione reddituale con ISEE "ridefinito" (cioè comprensivo di redditi esenti Irpef), pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata (valida per l'anno 2011), che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

7

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale	Soglia di povertà ISEE
1 componente	0,60	599,80	7.197,60	7.197,00
2 componenti	1,00	999,67	11.996,04	7.640,00
3 componenti	1,33	1.329,56	15.954,72	7.820,00
4 componenti	1,63	1.629,46	19.553,52	7.948,00
5 componenti	1,90	1.899,37	22.792,44	7.997,00
6 componenti	2,16	2.159,29	25.911,48	8.097,02
7 o più componenti	2,40	2.399,21	28.790,52	8.109,00

I Contributi disciplinati dal presente articolo, sono riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

- a) *Contributi per emergenza abitativa* - l'erogazione del contributo economico "una tantum" per:
- **canone di locazione**, è pari a tre mensilità del canone dovuto fino, ad un massimo di €. 1.500,00, determinato in maniera variabile nel limite della spesa documentata, secondo quanto stabilito nella **Tabella 2** di Valutazione delle condizioni di bisogno allegata al presente Regolamento.
 - **interventi strutturali** (adeguamento e manutenzione) è pari ad un massimo di €. 3.000,00, determinato in maniera variabile nel limite della spesa documentata, secondo quanto stabilito nella **Tabella 2** di Valutazione delle condizioni di bisogno allegata al presente Regolamento
- b) *Contributi per eventi luttuosi* (spese funerarie) - l'erogazione del contributo economico "una tantum" massimo per questo intervento è pari a €. 1.600,00, determinato in maniera variabile nel limite della spesa documentata, secondo quanto stabilito nella **Tabella 2** di Valutazione delle condizioni di bisogno allegata al presente Regolamento;
- c) *Contributo minimo* - l'erogazione del contributo economico massimo per questo intervento è pari a €. 200,00 a mezzo di buono economale (nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina del servizio economato), determinato in maniera variabile nel limite della spesa documentata, secondo quanto stabilito nella **Tabella 2** di Valutazione delle condizioni di bisogno allegata al presente Regolamento.

CAPO III



COMUNE DI SAN VITO

INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI FAMIGLIE AFFIDATARIE E INSERIMENTI IN STRUTTURE

Art. 10 Contributi economici a famiglie affidatarie

Per l'affidamento familiare di minori può essere erogato alla famiglia affidataria un contributo economico mensile, nelle more di adozione del Regolamento comunale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 11 Contributi economici per integrazione delle rette di inserimento in strutture

I destinatari del presente intervento, residenti nel Comune al momento dell'ingresso in struttura, la cui necessità di inserimento venga segnalata dai competenti servizi sociali territoriali e in particolare dall'Unità Valutativa Territoriale (U.V.T.), sono:

- Persone disabili;
- Anziani;
- Adulti in difficoltà e a rischio di grave emarginazione.

La persona è tenuta a corrispondere la retta di inserimento nella struttura residenziale con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (conti correnti bancari o postali, depositi bancari o postali, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...);
- il patrimonio immobiliare, mediante alienazione al Comune o costituzione di vincoli in favore dello stesso per un importo pari alla retta da pagare e fino alla concorrenza del valore dell'immobile stesso.

Il procedimento finalizzato all'erogazione della presente tipologia di intervento avviene conformemente alle leggi nazionali e regionali vigenti, anche in deroga ai requisiti di accesso e di valutazione stabiliti dal presente Regolamento, qualora contrari.

Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta s'intende l'intervento di natura economica che l'Amministrazione comunale pone a carico del proprio bilancio, con lo scopo di garantire il corretto percorso assistenziale a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, o a rischio di emarginazione, che versino in condizioni di bisogno. L'integrazione avviene solo nel caso in cui la persona in stato di bisogno, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero e ove non sia possibile ottenere l'intervento dei soggetti tenuti agli alimenti. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati dai Servizi Sociali, ove possibile, allo scopo di verificare e promuovere il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengono, l'interessato dovrà autorizzare l'Amministrazione comunale ad agire nei loro confronti anche in via surrogatoria.

L'intervento dell'Amministrazione comunale consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero nelle Strutture Residenziali. Il pagamento può essere integrale o parziale a supporto delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L'intervento dell'Amministrazione comunale assume carattere continuativo annuale fino a revoca, o di durata inferiore all'anno se previsto dal progetto sociale, ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme, su fattura o tramite contribuzione. La partecipazione al pagamento della retta è calcolata come quota da integrare, detraendo dalla retta dovuta la pensione o altre eventuali entrate dell'interessato. Una parte delle entrate mensili potrà, su valutazione dei Servizi Sociali,



COMUNE DI SAN VITO

essere lasciata all'interessato per le spese personali.

L'ammissione all'intervento di integrazione retta avviene con determinazione del Responsabile del Servizio, su proposta dell'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona Servizi Sociali, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio. L'eventuale rinnovo può essere disposto solo, previa verifica del permanere dei requisiti socio-economici previsti dal presente regolamento.

Il soggetto beneficiario o i parenti di riferimento hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona ogni variazione della situazione personale successiva al momento della domanda del contributo, allorché ne consegua un aumento della disponibilità economica. In tale ultimo caso, il beneficiario è tenuto a rimborsare in tutto o in parte le spese sostenute all'Amministrazione Comunale, con modalità che terranno conto della nuova situazione disponibilità economica. L'Amministrazione Comunale deve comunque essere autorizzata a verificare con accertamenti catastali e fiscali, l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario e dei parenti obbligati.

Per quelle situazioni in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi anche di autonomia economica, ci si potrà avvalere degli istituti previsti e in particolare dell'Amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6/2004.

CAPO IV

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 12 Domanda e istruttoria

La domanda per accedere agli interventi socio-economici, corredata dalla documentazione richiesta ed in particolare dalla certificazione ISEE, viene compilata dal richiedente o da chi ne fa le veci, sotto la propria responsabilità ex D.P.R. N.445/2000, utilizzando la modulistica predisposta e presentata all'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona del Comune, per il tramite dell'Ufficio Protocollo.

Le domande potranno essere presentate in ogni momento, ma saranno esaminate, di norma, con cadenza bimestrale, seguendo l'anno solare ed in ordine di presentazione, fatta salva l'eccezionale urgenza di determinate situazioni.

A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dall'Ufficio, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione. E' lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

L'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona nell'ambito dell'autonoma funzione tecnico-professionali, procede all'istruttoria della domanda attraverso la metodologia e la valutazione del bisogno secondo la disciplina di cui ai precedenti artt. 5 e 6. L'iter procedimentale istruttorio, sottoscritto dall'Assistente Sociale, viene concluso con una motivata proposta di concessione del contributo, mediante l'adozione di apposita Determinazione del Responsabile del Servizio. Del procedimento viene data formale informazione all'Assessore *pro-tempore* alle Politiche Sociali.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 Verifiche e controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere ai controlli, anche a campione e, in tutti quei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni



COMUNE DI SAN VITO

presentate, a sospendere o revocare i benefici ottenuti.

Per i controlli l'Ente si avvale, di norma, dell'ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l'ufficio ICI, l'Ufficio Anagrafe, di Polizia Locale, la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Resta salva la facoltà dell'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona di chiedere pezze giustificative attestanti l'effettivo utilizzo del contributo erogato.

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003).

Art. 14 Azioni di rivalsa e recupero

I soggetti che abbiano indebitamente riscosso contributi economici erogati dal Comune, sulla base di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, oltre a decadere dai benefici, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le eventuali più gravi sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000.

Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati, implica la necessità di provvedere a:

a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;

b) rivalersi sull'interessato e sui familiari civilmente obbligati, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi all'intervento: retta o altro) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'autorità giudiziaria competente.

Per il recupero coattivo, l'Ente si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Art. 15 Aggiornamento soglie accesso e importi contributi

Le soglie di accesso individuate per la concessione di interventi socio-economici del presente regolamento, seguono gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare, periodicamente, gli altri importi e valori di cui al presente Regolamento.

Art. 16 Ambito di applicazione

L'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, viene garantita nei limiti delle risorse previste in bilancio.

In caso di particolari e/o eccezionali situazioni, non disciplinate dal presente Regolamento per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni ivi previste, od in caso di fattispecie concrete non regolate dallo stesso, l'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona potrà promuovere una proposta motivata di intervento da sottoporre alla Giunta Comunale.

Rimangono esclusi dall'ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

Art. 17 Riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili



COMUNE DI SAN VITO

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con le normative sulla privacy (*Decreto Legislativo 196/03*).

Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE DEL COMUNE DI SAN VITO

"TABELLA 1" PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI BISOGNO INTERVENTO SOCIO - ECONOMICO: CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI

COGNOME NOME

Condizioni di base e Prioritarie per la determinazione della condizione di bisogno di cui all'art. 4, lett. a	Fattori aggravanti la condizione di povertà di cui all'art. 4, lett. b										condizione reddituale di cui all'art.4, lett.c		PUNTEGGIO
	1. Presenze		2. Situazione sanitaria precaria (documentata), in attesa dei benefici economici	3. Assenza di relazioni parentali considerabili risorse	4. Situazione abitativa incerta (a rischio di sfratto, in coabitazione con rullo temporaneo)	5. Situazione abitativa strutturale igienica, carenze dell'abitazione, scarsità di spazi abitativi, di ausili e arredi domestici essenziali, abitazione malsana, ecc.)	6. Situazione di emarginazione sociale, dipendenze, problematiche giudiziarie	7. Persone prive di un'occupazione o che hanno perso il lavoro	8. Altri elementi valutabili dal Servizio competente specificati nel Prog. Pers. Di Aiuto	ISEE ridefinito		Pt	
	minori (per ogni minore fino ad un max di 5 minori)	anziani (per ogni minore oltre la condizione base di priorità)							da €	a €			
Condizione base di accesso ISEE ridefinito = o inferiore a € 5,500,00	2												
1. Persone che vivono sole	4	0	4	2	2	2	2	2					
2. Nuclei composti da o con ultrasessantenni	6	*											
3. Nuclei con 6 o + componenti	8	*											
4. Nuclei monogenitoriali con minori	10												
5. Nuclei con 4 o + minori	14												
NOTE: (*) fino max tre minori													TOTALE PUNTEGGIO
Valutazione dell'entità economica di cui all'art. 6													CONTRIBUTO CONCEDEBILE €
SOGLIA di bisogno	PUNTEGGIO	IMPORTI MAX FINO A 3 MESI euro											
1	2 a 15	150,00											
2	16 a 22	200,00											
3	23 a 30	300,00											
4	oltre 30	350,00											
NOTE:													A TITOLO DI
													() ANTICIPAZIONE
													() ESONERO: / / MENSA / / COLONIE / /
													DECORRENZA
													SCADENZA

Vista la Tabella che precede, rilevata la sussistenza delle condizioni di bisogno si propone l'assegnazione del Contributo economico come sopra determinato.

SAN VITO II.

L'ASSISTENTE SOCIALE

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE DEL COMUNE DI SAN VITO

"TABELLA 2" PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI BISOGNO INTERVENTO SOCIO - ECONOMICO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI

COGNOME NOME

Condizioni di base e Prioritarie per la determinazione della condizione di bisogno di cui all'art. 4, lett. a	Fattori aggravanti la condizione di povertà di cui all'art. 4, lett. b								condizione reddituale di cui all'art.4, lett.c				
	1. Presenze		2. Situazione	3. Assenza	4. Situazione	5. Situazione	6. Situazione	7. Persone	8. Altri	ISEE ridefinito			
	minori (per ogni minore fino ad un max di 5 minori)	anziani (per ogni minore oltre la base di priorità)	sanitaria precaria (documentata), in assenza e/o attesa dei benefici economici	di relazioni parentali considerabili risorse	abitativa incerta (a rischio di sfratto, in coabitazione usufrutto temporaneo)	abitativa strutturale, igienica, carenza dell'abitazione, scarsità di spazi abitativi, di ausili e arredi domestici essenziali, abitazione malsana, ecc.)	emarginazione sociale, dipendenze, problematiche giudiziarie	prive di un'occupazione o che hanno perso il lavoro	elementi valutabili dal Servizio competente, specificati nel Prog. Pers. di Aiuto	da €	a €	Pt	
	Pt	2	2	4	2	2	2	4	2	da 1 a 5	€ 2.001,00	€ 4.000,00	6
Condizione base di accesso ISEE ridefinito = o inferiore a € 8,100,00	2										€ 2.001,00	€ 4.000,00	6
1. Persone che vivono sole	4	0	0								€ 4.001,00	€ 6.000,00	4
2. Nuclei composti da o con ultrasessantenni	6	*									€ 6.001,00	€ 8.100,00	2
3. Nuclei con 6 o + componenti	8	*											
4. Nuclei monogenitoriali con minori	10												
5. Nuclei con 4 o + minori	14												
NOTE: (*) fino max tre minori													
Valutazione dell'entità economica di cui all'art. 6 e 9													
SOGLIA di bisogno	PUNTEGGIO	%**	Spese documentate/documentabili		SERVIZIO CIVICO	NOTE:		SPESE	%	CONTRIBUTO CONCEDIBILE €			
			tipologie	€						€ 0,00	X () /100 =		
2 a 15	25		CANONE DI LOCAZIONE		SI					A TITOLO DI			
16 a 22	50		INTERVENTI STRUTTURALI		NO					() EMERGENZA ABITATIVA: / / CANONE DI LOCAZIONE / /			
23 a 30	75		ISPESE FUNERARIE							() INTERVENTI STRUTTURALI			
oltre 30	100									() EVENTI LUTTUOSI			
NOTE: (***) percentuale applicabile per la determinazione del contributo che non dovrà essere superiore agli importi fissati dal regolamento													

Vista la Tabella che precede, rilevata la sussistenza delle condizioni di bisogno si propone l'assegnazione del Contributo economico come sopra determinato.